

**Cassazione penale, Sez III, 17 dicembre 2003 (Ud. 29.10.2003) n. 1758, Pres. R. Raimondi. Ric. P.G. di Brescia**

- *L'art. 59, comma 5, nella versione introdotta dal D.Lg.vo 258/2000 contiene una profonda innovazione rispetto all'originario testo del D.Lg.vo 152/1999 in quanto individua due tipi di soggetti di riferimento: quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5; quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5.*
- *Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs 152/99, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla tabella 4 del D.Lgs. 152/99*

## Fatto e diritto

Con riferimento ad uno scarico non autorizzato e superante i parametri di cui alle tabelle A e C della legge 319/79 della Impresa di Allevamento Bovini Bonassi e Bonfiglio, i rispettivi rappresentanti legali Bonassi Valerio e Bonfiglio Bernardino, già condannati in precedenza più volte per gli stessi reati, venivano sottoposti a procedimento penale per violazione dell'art. 21, 1° comma 319/76 e violazione dell'art. 21, terzo comma della stessa legge. La difesa, facendo leva sulla abrogazione della legge Merli sopra indicata ex art. 63 D. Lg. Vo 152/9901 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Brescia la declaratoria di non doversi procedere, perché i fatti ascritti non costituiscono reato (Sentenza del 25.11.1999).

Con atto in data 15.3.2000, il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia proponeva contro la sentenza ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, posto che la nuova normativa conserva la sanzione penale per gli scarichi di acque reflue industriali, quali quelle di un allevamento gravante su un fondo, ove non ricorrono le condizioni di cui all'art. 28 D. Lg.vo 152/99 (rapporto di connessione con l'attività agricola e carico di azoto accettabile).

Il ricorso è fondato.

L' art. 59 1° comma del D.P.R. 152/99 richiede espressamente la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi di "acque reflue industriali" nella accezione di cui all'art. 2, punto h (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni con cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o delle acque meteoriche di dilavamento".

Non vi è dubbio che le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, con scarichi non assimilabili alle acque reflue domestiche, sono soggette al controllo preventivo ed alla necessaria autorizzazione amministrativa.

Sul punto il ricorso del PM va accolto, ma va dichiarata la prescrizione del reato contestato alla lettera A della rubrica, essendo decorso il termine di anni quattro e mesi sei a partire dalla data di accertamento (22.10.1996). Essendo il ricorso del P. M. del 15.3.2000 e perciò anteriore alla ius superveniens costituito dalla legge 18 agosto 2000 n° 258 (la quale ha introdotto modifiche ed integrazioni con riferimento al secondo reato contestato 21, comma 3 legge 319/76), rispetto al D.Lg.vo 152/99) la Corte deve rilevare di ufficio ex art. 609, 2° comma c.p.p. la questione di diritto, che il PM non ha potuto dedurre in grado di appello (conf. Cass. Sez. I, n° 8276 del 22. 7. 1995 r.v. 202462). Sul punto è già intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, investita dal Tribunale di Taranto di una questione analoga (scarico oltre i limiti tabellari relativi a coliformi totali e fecali), con ordinanza del 22 maggio 2002 n. 224 (G.U. 124 del 29 maggio 1999, Suppl. Ord. Serie Generale) , ha restituito gli atti al Tribunale "in relazione alla sopravvenienza normativa"

(D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 258, art. 59 nuovo testo), “spettando al giudice remettente pronunciarsi ai fini della rilevanza, sulla portata dell'innovazione, valutando se essa sia eventualmente tale da comportare nuovamente l' assoggettamento a sanzione della fattispecie considerata”.

Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la questione.

Essa (con la sentenza 17.9.2001, n. 337 611 Pirotta) ha ritenuto, in via di principio, “maggiormente plausibile” l'interpretazione del Tribunale di Vigevano del 16 gennaio 2001 secondo cui il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 è circoscritto all' ultima ipotesi (cioè al caso di superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni), con la conseguenza della assoggettabilità alla sanzione penale del superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato (Tabella 3 e Tabella 4 ) anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5, per gli scarichi successivi alla entrata in vigore del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n 258.

L'iniziale formulazione del D.Lg.vo 152/99 prevedeva che “chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell'Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni”.

L'attuale versione introdotta dal D.Lg.vo 258/2000, ad avviso della Corte, contiene una profonda innovazione: “Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limiti fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3A dell'Allegato 5 si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni”.

Il nuovo testo individua due tipi di soggetti di riferimento:

- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5;
- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità

competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla Tabella 4 del D.Lgs. 152/ 99.

La sanzione penale rimane invece vincolata alle sostanze previste dalla tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni.

Infatti l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti regionali "diversi" da quelli statuali è sanzionata soltanto in via amministrativa (art 54, comma 1) , mentre l'ipotesi di limiti più restrittivi ha bisogno di una specifica menzione per l'introduzione di una sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato). Ed è quello che si è operato con la nuova dizione, introdotta con l'utilizzo della congiunzione "ovvero" che non ha valore correttivo (per precisare o integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso della introduzione di una autonoma figura di reato).

La nuova formulazione menziona altresì una nuova Tabella (la n. 4 in aggiunta alla n. 3) il che si riferisce agli scarichi sul suolo:

La disciplina di tali scarichi è caratterizzata da un divieto generale, penalmente sanzionato (art. 59, comma 8) che concettualmente prescinde dalla natura pericolosa o meno delle sostanze scaricate.

La nuova Tabella 4, contenente un numero di sostanze superiori alle 18 di cui alla Tabella 5, deve essere subito osservata sino alla emanazione di nuove norme regionali compatibili.

Poiché tali norme nuove regionali non possono contenere valori "più restrittivi" (vedi artt. 28 e 29) con riferimento alle sostanze pericolose della Tabella 5 e poiché le deroghe hanno natura "eccezionale", ha senso l'applicazione dell'intera Tabella 4 nella materia con le sanzioni penali previste dall'art. 59, 5° comma: la previsione di norme regionali per alcune sostanze pericolose, non esclude il carattere di immediata operatività della sanzione penale per scarichi nel suolo e sottosuolo ritenuti in assoluto pericolosi e perciò vietati.

La Tabella 4 non è dunque collegata necessariamente al ruolo regionale, ma ha una sua autonomia e ciò per tutte le sostanze in essa indicate (comprese quelle diverse dall'elenco della Tabella 5).

Sul piano logico e funzionale si giustifica lo spostamento della frase "in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5" con riferimento al solo ruolo (aggiuntivo e non sostituti- vo) delle Regioni, senza alcuna interferenza con le autonome sanzioni penali

per il superamento dei valori posti dallo Stato nelle Tabelle 3 e 4. Quando questo superamento avviene si applica la sanzione penale, abbia provveduto o meno la Regione a fissare limiti più restrittivi per alcune sostanze e con pena aggravata per le sostanze contenute nella Tabella 3A (che comprende un numero di sostanze e processi pericolosi ben maggiori della Tabella 5).

La lettura integrale del testo dell'art. 59, nella nuova formulazione, offre ulteriori elementi, confortano l'interpretazione sopra indicata.

Se la sanzione penale fosse limitata alle sole poche sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 (e non lo è perché come si è visto sono menzionate anche le Tabelle 4 e 3A) non avrebbe alcun senso giuridico il comma 2 dell'art. 59, che vieta l'aumento dell'inquinamento rispetto alla situazione preesistente (cosiddetto "Stand Still" di cui alla Direttiva Comunitaria sulle acque 2000/60 CE del 23 ottobre 2000) con una sanzione penale distinta da quella del comma 3, stesso articolo, relativo all'aumento dell'inquinamento da sostanze pericolose indicate nella Tabella 5: il legislatore punisce sempre l'aumento dell'inquinamento con sanzione penale anche quando non sono in discussione stante pericolose di cui alla Tabella 5.

Per le sostanze pericolose, come disciplinate dal nuovo testo dell'art. 34, è previsto un regime amministrativo e penale differenziato più grave, nel senso della loro individuazione (Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5), della previsione di valori limiti anche più restrittivi, della sanzione penale anche per la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazioni (art. 59, 4° comma), di un particolare rigore nel controllo, nel luogo e modo delle misurazioni, prelievi, del divieto assoluto di diluizione, ecc., sicché la distinzione del regime sanzionatorio penale relativo al periodo transitorio trova conferma anche nel sistema a regime.

Il regime più severo per le sostanze pericolose non esclude di per sé la sanzione penale per il superamento delle altre.

Questa interpretazione si inquadra nella finalità della nuova legge 258/2000, che inasprito le sanzioni penali, in linea con il recepimento, delle Direttive comunitarie, indicate nell'art. 62 (elenco al quale va aggiunta la Direttiva Quadro sulle acque 60/2000/CE del 23 ottobre 2000, che nell'art. 23 esige "sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive" nel settore).

Nelle finalità (art. 1 punto c) la legge prevede il rispetto dei valori limiti agli scarichi dello Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi recettori, introducendo un criterio di intervento parallelo dello Stato e delle Regioni, ma solo in senso più restrittivo e con possibilità di poteri sostitutivi (art. 3, punto 4).

La filosofia ispiratrice (realizzazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione e perfino tutela quantitativa della risorsa) ha avuto conseguenze sul regime sanzionatorio.

Il testo della normativa ex D. Lg.vo 258/2000 esclude che la sanzione penale sia applicabile solo per le sostanze pericolose della Tabella 5 dell'Allegato 5.

Poiché questi principi corrispondono ad un filone giurisprudenziale significativo anche se controverso, che aveva escluso la depenalizzazione immediata almeno nel periodo transitorio di anni tre, ora ulteriormente prorogato con L.200/2003, ritiene la Corte che il reato sussista ma che ne debba essere dichiarata la estinzione per prescrizione, dovendosi tener conto del sopravvenuto D.Lg.vo 258/2000.